

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge



13000.19

C I

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott.ssa Maria Acierno

Presidente

Dott.ssa Laura Tricomi

Consigliere

Dott.ssa Laura Scalia

Consigliere

Dott. Giuseppe De Marzo

Consigliere

Dott. Eduardo Campese

Consigliere - Rel.

Oggetto

RETTIFICAZIONE DI
ATTO DI NASCITA.

Ud. 15/03/2019 PU

Cron. 13000

R.G.N. 14873/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 14873/2018 r.g. proposto da:

(omissis) (cod. fisc. (omissis)), in proprio e quale
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenn ^(omissis),
rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,
dall'Avvocato ^(omissis), con cui elettivamente domicilia in ^(omissis)
^(omissis), presso lo ^(omissis).

contro

- **ricorrente** -

COMUNE ^(omissis), in persona del Sindaco *pro tempore*.

- **intimato** -

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, depositato il
12/03/2018;

f. Lombardi

772
2019

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha concluso chiedendo: in via preliminare, la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite; in subordine, rigettarsi il ricorso, altresì dichiarandosi l'insussistenza dei presupposti per sollevare le questioni di costituzionalità prospettate dalla(omissis);

udita, per la ricorrente, l'Avv. (omissis) , che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso, altrimenti associandosi alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 19 luglio 2017, il Tribunale di (omissis) respinse il ricorso ex art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 promosso da (omissis) - in proprio e nell'interesse della figlia minore ^(omissis), nata il (omissis) - e diretto ad ottenere, previa dichiarazione di illegittimità del rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile del Comune di (omissis) alla registrazione del cognome paterno nella formazione dell'atto di nascita della bambina, l'ordine all'ufficiale predetto di provvedere alla rettifica di tale atto con la indicazione della paternità di (omissis) , deceduto il (omissis) (omissis) , e del cognome paterno.

1.1. In particolare, premettendo che (omissis) era nata in Italia, a seguito di tecniche di fecondazione assistita cui si era sottoposta la madre all'estero dopo il decesso del marito, il quale aveva a tanto precedentemente acconsentito, e che l'oggetto del giudizio non era stabilire se (omissis) fosse il padre biologico della bambina, ma accertare se fosse legittimo, o meno, il diniego dell'ufficiale di stato civile di iscrivere la paternità della minore nell'atto di nascita come richiesto dalla ricorrente, ed altresì riepilogate sia la funzione dell'atto di nascita che le disposizioni del codice civile applicabili ai fini della sua corretta formazione, quel tribunale: i) affermò che l'ufficiale predetto era tenuto a formare l'atto sulla base delle dichiarazioni delle parti, essendogli precluse indagini ed accertamenti in



ordine alle dichiarazioni ed alla paternità, affidate, invece, esclusivamente all'autorità giudiziaria. Ritenne, pertanto, affatto legittimo il rifiuto del primo di iscrivere nell'atto la paternità biologica della bambina sulla base della dichiarazione della sola madre, non essendo ammissibile e consentito allo stesso un'indagine sulla rilevanza probatoria della documentazione relativa alla procreazione medicalmente assistita allegata alla richiesta di formazione dell'atto di nascita, trattandosi di attività di valutazione delle prove della paternità e di accertamento dello *status* esulante dai suoi compiti istituzionali; *ii*) rilevò che la diversa impostazione seguita dalla (omissis) non fosse coerente con l'art. 241 cod. civ., che ammette la prova della filiazione con ogni mezzo, ma solo nell'ambito di un giudizio, e che i diritti della minore fossero comunque preservati, perché l'atto di nascita era stato formato e la madre avrebbe potuto utilizzare gli altri rimedi processuali diretti a far constatare la paternità e ad ottenere l'attribuzione del cognome paterno, sicché nemmeno era ravvisabile alcun contrasto con la giurisprudenza, anche comunitaria, da lei invocata, afferente l'attribuzione dello *status* come strumento di tutela della identità dell'individuo e del diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 della CEDU; *iii*) opinò che il rifiuto opposto dal comune non contrastasse con l'art. 8 della legge n. 40 del 2004, regolante lo *status* dei figli nati con le tecniche di procreazione medicalmente assistita, prediligendo l'opzione ermeneutica secondo cui la predetta disposizione non avesse innovato rispetto alla disciplina relativa allo *status* di figlio naturale riconosciuto, con la conseguenza che sarebbe stato sempre necessario il riconoscimento da parte di entrambi i genitori e, ove questo non fosse stato possibile, non si sarebbe potuto prescindere dall'esperimento di una azione di stato ex art. 269 cod. civ..

1.2. Il reclamo proposto dalla (omissis), in proprio e nell'interesse della figlia (omissis), avverso questo provvedimento è stato respinto dalla Corte di appello di Ancona, la quale, con decreto del 12 marzo 2018: *a*) ha disatteso l'assunto difensivo della reclamante secondo cui il descritto operato dell'ufficiale di stato civile sarebbe stato illegittimo perché in contrasto con le disposizioni previste dalla legge n. 40 del 2004. Quest'ultima, invero, non

era applicabile nella concreta fattispecie - anzi, espressamente la vietava - atteso che, se, da un lato, era incontestato che l'accesso alle tecniche fosse avvenuto quando i coniugi erano viventi, dall'altro, era altrettanto pacifico, perché riferito dalla stessa (omissis), che l'intervento di fecondazione fosse stato successivo al decesso di suo marito. Correttamente, dunque, l'ufficiale di stato civile aveva applicato, ai fini della formazione dell'atto di nascita, le disposizioni generali dettate dal codice civile, richiamate dal tribunale. Al contrario, la tesi della (omissis), secondo cui lo *status* che l'ufficiale di stato civile avrebbe illegittimamente omesso di indicare doveva desumersi dalla dichiarazione della madre integrata dal consenso del padre tanto alla procreazione medicalmente assistita che alla fecondazione *post mortem* e derivare direttamente dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004, avrebbe comportato sia la valutazione in merito al contenuto della documentazione esibita a sostegno della richiesta di formazione dell'atto di nascita, sia l'interpretazione delle disposizioni della legge predetta, onde estenderla anche a fattispecie ivi non espressamente previste (anzi, addirittura, - come si è detto - vietate): attività, entrambe, esulanti dall'esercizio dei poteri attribuiti al menzionato ufficiale nella formazione di quell'atto; b) ha affermato che, pure ammettendo che il riconoscimento del rapporto di filiazione tra la bambina nata ed il defunto padre sia solo l'effetto prodotto dalla applicazione della legge spagnola e non comporti la legittimazione alla pratica della fecondazione *post mortem*, un siffatto riconoscimento, in ogni caso, proprio perché implicante una valutazione in ordine alla validità ed efficacia di alcuni documenti ed alla loro rilevanza probatoria ai fini dell'accertamento dello *status*, non poteva essere effettuato dall'ufficiale di stato civile, il quale, pertanto, legittimamente aveva applicato le regole generali del codice civile (artt. 231-232), che escludono l'operatività della presunzione di concepimento oltre trecento giorni dalla cessazione del vincolo matrimoniale (situazione verificatasi nel caso in esame, in cui (omissis) era deceduto il (omissis) e la bambina era nata il (omissis) e precludono l'iscrizione della paternità sulla base delle sole dichiarazioni della madre; c) ha considerato tutelati l'interesse ed i

diritti della minore sia mediante l'atto di nascita, comunque formato, sia tramite gli altri strumenti processuali, forniti dall'ordinamento, che permettono di far constatare la paternità e di ottenere l'attribuzione del cognome paterno, con conseguente insussistenza di qualsivoglia contrasto con la giurisprudenza comunitaria; d) ha ritenuto, infine, non ravvisabili i presupposti per sollevare le questioni di costituzionalità dell'art. 232 cod. civ. e degli artt. 5, 12 e 8 della legge n. 40 del 2004, in ragione del fatto che la mancata previsione della fecondazione assistita *post mortem*, dalla quale traevano origine i diversi profili di illegittimità costituzionale dedotti, era ricollegabile ad una scelta del legislatore che appariva giustificata dalla esigenza di garantire al nascituro il diritto al benessere psicofisico del medesimo attraverso il suo inserimento e la sua permanenza in un nucleo familiare ove fossero presenti entrambe le figure genitoriali.

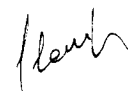
2. Contro questo decreto, ricorre per cassazione la (omissis), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore (omissis), affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., mentre il Comune di (omissis) è rimasto solo intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) «Violazione e falsa applicazione di legge ex artt. 111 Cost. e 360, comma 4, c.p.c., con riferimento al n. 3, in relazione agli artt. 29 e 30 del d.P.R. 3.11.2000, n. 396», per avere la corte distrettuale erroneamente ritenuto che l'ufficiale di stato civile avesse un potere discrezionale e/o valutativo quanto alla veridicità della dichiarazione della (omissis) afferente la paternità della suddetta minore;

II) «Violazione e falsa applicazione di legge ex artt. 111 Cost. e 360, comma 4, c.p.c., con riferimento al n. 3, in relazione agli artt. 8, 5 e 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40», laddove la medesima corte aveva ritenuto inapplicabile l'art. 8 della legge n. 40 del 2004, che attribuisce lo *status* di figlio nato nel matrimonio a quello nato a seguito delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, anche perché, sotto diverso profilo, nessun contrasto con l'ordine pubblico interno è ipotizzabile quanto alla



fecondazione *post mortem*, tecnica praticata in Stati diversi dall'Italia. Non pertinente, inoltre, doveva considerarsi il richiamo effettuato dalla corte d'urto al divieto legislativo di una siffatta fecondazione derivante dagli artt. 5, che indica i requisiti soggettivi necessari per accedere alla procreazione medicalmente assistita (d'ora in avanti, anche, più semplicemente, P.M.A.), e 12, comma 2, che sancisce i divieti di applicazione delle tecniche di detta procreazione e le sanzioni per la loro inosservanza, della legge citata, posto che il trattamento cui la ricorrente si era sottoposta dopo la morte del marito era avvenuto in Spagna, la cui legislazione non prevede, entro l'anno dal decesso, alcun divieto di fecondazione. Dunque, una volta avvenuta la fecondazione *post mortem* nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla legge spagnola, la circostanza che il suddetto art. 12 vieti nello Stato italiano tale tipo di fecondazione non poteva essere sufficiente a configurare come contrari all'ordine pubblico gli atti successivi al ricorso a quella tecnica procreativa, quali l'attribuzione della paternità e del cognome nell'atto di nascita;

III) «Violazione e falsa applicazione di legge ex artt. 111 Cost. e 360, comma 4, c.p.c., con riferimento al n. 3, in relazione all'art. 232 cod. civ.», perché il decreto impugnato aveva considerato applicabile, nella specie, l'art. 232 cod. civ., dettato dal codice civile in tema di procreazione naturale biologica, e non la disciplina contenuta nell'art. 8 della legge n. 40 del 2004 relativamente allo stato giuridico del nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di P.M.A.;

IV) «Violazione e falsa applicazione di legge ex artt. 111 Cost. e 360, comma 4, c.p.c., con riferimento al n. 3, in relazione agli artt. 3, 30 e 31 Cost., 10 e 117 Cost. ed 8 e 14 CEDU, 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 della legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione di New York», perché la decisione impugnata si rivelava contraria ai principi costituzionali, eurounitari ed internazionali sulla tutela dei fanciulli e sul prevalente interesse del minore.

1.1. La (omissis) ripropone, infine, in via subordinata, le eccezioni di incostituzionalità dell'art. 232 cod. civ. (nella parte in cui non prevede la

presunzione di concepimento durante il matrimonio anche per i figli nati con il ricorso alle tecniche di P.M.A. *post mortem*), degli artt. 5 e 12 della legge n. 40 del 2004 (laddove non prevedono, per un tempo ragionevole di almeno un anno dal decesso, la fecondazione assistita *post mortem*), nonché dell'art. 8 della medesima legge (nella parte in cui non riconosce lo *status* di figlio nato nel matrimonio e riconosciuto dalla coppia che ha espresso il consenso per le tecniche di P.M.A. a seguito di fecondazione *post mortem*), con riferimento agli artt. 3, 30, comma 1, e 31, comma 2, Cost., 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, e 3 della Convenzione di New York, per interposizione, dell'art. 117, comma 1, Cost..

2. Nell'udienza di discussione, il Procuratore Generale ha chiesto, in via preliminare, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, in considerazione della particolare rilevanza della questione giuridica e della vicenda umana ad essa sottesa, che investe la tematica del procedimento di PAR (*postmortem assisted reproduction*) e lo stato giuridico del figlio nato "postumo".

2.1. In proposito, va ribadito che, come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (con orientamento consolidato e qui condiviso. *Cfr.*, *ex aliis*, Cass. n. 14878 del 2017; Cass. n. 19599 del 2016; Cass. n. 12962 del 2016; Cass. n. 8016 del 2012; Cass. n. 359 del 2003), l'istanza volta all'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite costituisce mera sollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale, che non è soggetto ad obbligo di motivazione, altresì precisandosi che la funzione nomofilattica è attribuita anche alle sezioni semplici di questa Corte (come, del resto, agevolmente emerge anche dall'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo, qui applicabile *ratione temporis*).

2.2. Fermo restando quanto appena detto, può in ogni caso osservarsi che la Corte di cassazione ha pronunciato a sezione semplice su numerose questioni variamente collegate a temi socialmente e/o eticamente sensibili, in tema sia di "direttive di fine vita" (*cfr.* Cass. n. 21748 del 2007), sia di

limiti al riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive (*cfr.* Cass. n. 4184 del 2012 e Cass. n. 2004 del 2015), sia di adozione da parte della persona singola (*cfr.* Cass. n. 6078 del 2006 e Cass. n. 3572 del 2011), sia di surrogazione di maternità nella forma della gestazione affidata a terzi (*cfr.* Cass. n. 24001 del 2014), sia di adozione in casi particolari, ex art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983 (*cfr.* Cass. n. 12962 del 2016), sia di trascrizione, nei registri dello stato civile italiano, di un atto di nascita estero recante l'indicazione di una doppia maternità (*cfr.* Cass. n. 19599 del 2016), sia di rettificazione di atto di nascita indicante due genitori dello stesso sesso (*cfr.* Cass. n. 14878 del 2017). Deve, pertanto, ritenersi che non tutte le questioni riguardanti diritti individuali o relazionali di più recente emersione ed attualità sono, per ciò solo, qualificabili come «di massima di particolare importanza» nell'accezione di cui all'art. 374, comma 2, cod. proc. civ..

3. Rileva, poi, pregiudizialmente, il Collegio che l'odierno ricorso ex art. 111 Cost. è sicuramente ammissibile, ancorché proposto contro un decreto reso dalla corte di appello, su reclamo, in materia di volontaria giurisdizione.

3.1. Invero, per costante giurisprudenza, ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, il termine "sentenza" non va inteso nel significato proprio di provvedimento emesso nelle forme e sui presupposti di cui agli artt. 132 e 279 cod. proc. civ., ma deve interpretarsi estensivamente, così da ricomprendervi tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche se emessi sotto forma di ordinanza o decreto, ove essi siano decisori, incidenti su diritti soggettivi e con piena attitudine a produrre effetti definitivi di diritto sostanziale e processuale (*cfr.*, *ex multis*, Cass. n. 212 del 2019, in motivazione; Cass. n. 14878 del 2017; Cass., SU n. 27073 del 2016, in motivazione; Cass. n. 11218 del 2013; Cass., SU, n. 9042 del 2008; Cass. n. 184 del 2003).

3.1.1. Nel caso di specie, è indubbia l'incidenza su diritti soggettivi (attinenti allo *status* delle persone ed alla loro identità personale), così

come il carattere decisorio e definitivo del decreto della corte di appello, contro cui non è previsto alcun rimedio se non il presente ricorso.

4. Ancora in via pregiudiziale, si evince dagli atti che la (omissis) ha notificato l'odierno ricorso al Comune (omissis), parte nella precedente fase di reclamo, benché ivi non costituito, ed alla Procura Generale presso la Corte di cassazione. Non ha effettuato analogo adempimento, invece, nei confronti della Procura Generale presso la Corte di appello di (omissis), pur avendo quest'ultima partecipato a quella fase, ivi chiedendo il rigetto della impugnazione della reclamante (come emerge dalla pagina 8 del decreto oggi impugnato).

4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 3556 del 2017, hanno affermato che, con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al Pubblico Ministero presso il giudice *a quo* in un procedimento in cui è previsto l'intervento dello stesso, la mancanza di notifica - che non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso - neppure rende necessaria l'integrazione del contraddittorio tutte le volte che, non avendo questi il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice *ad quem* e sono assicurate dalla partecipazione di quest'ultimo al giudizio di impugnazione; mentre, la suddetta integrazione è necessaria nelle sole controversie in cui il Pubblico Ministero è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall'art. 72 cod. proc. civ. (*cf.*, in senso analogo, anche Cass., SU, n. 9743 del 2008).

4.2. Orbene, con specifico riferimento al procedimento ex artt. 95, comma 1, e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000 (concretamente intrapreso dalla (omissis) impugnando il già descritto rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alla sua richiesta di registrazione del cognome paterno nell'atto di nascita della figlia minore (omissis)), sebbene il comma 2 del citato art. 95 espressamente preveda che «il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1», sicché nessun

dubbio sussiste circa il fatto che, nella specie, il Pubblico Ministero sarebbe stato titolare del relativo potere di azione, e, conseguentemente, alla stregua del combinato disposto degli artt. 70, comma 1, n. 1, e 72, comma 1, cod. proc. civ., di quello impugnare la relativa decisione, l'omessa notifica dell'odierno ricorso della (omissis) alla Procura Generale presso la Corte di appello di (omissis) non determina, comunque, alcuna invalidità, né la necessità di adozione di provvedimenti di natura interinale. Deve, infatti, trovare applicazione il consolidato principio secondo cui, nei casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l'omessa notifica del ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d'appello non è causa di inammissibilità allorché il provvedimento impugnato abbia accolto, come nella specie, le richieste di quel Procuratore. Infatti, la notifica del ricorso è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione e, siccome l'interesse ad impugnare - in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio - è costituito dalla soccombenza, l'omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, le cui conclusioni siano state interamente accolte dalla corte territoriale (come accaduto nella vicenda processuale in esame), mentre il controllo sulla legittimità della decisione di quest'ultima è assicurato dall'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione (cfr., *ex multis*, Cass. n. 11211 del 2014; Cass. n. 5953 del 2008; Cass. n. 18513 del 2003).

5. Venendo, dunque, ai motivi di ricorso, è opportuno anteporre al loro scrutinio alcune brevi considerazioni circa la natura e l'ambito oggettivo del procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 396 del 2000 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*), agli artt. 95 e 96, dovendosi qui solo ricordare che il menzionato d.P.R. ha integralmente sostituito il precedente r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, recante l'ordinamento dello stato civile, i cui articoli da 165 a 178 già disciplinavano, in modo analogo, il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile.

5.1. L'art. 95 predetto dispone che *"Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale"*; il successivo art. 96, invece, sancisce che *"il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l'articolo 455 del codice civile"*.

5.2. Questa Corte, sebbene con riferimento al precedente (ma affatto simile) procedimento di rettificazione di cui all'abrogato r.d. n. 1238 del 1939, ebbe ripetutamente a ritenere (cfr. Cass. n. 4922 del 1978; Cass. n. 7530 del 1986) che *"...l'oggetto del procedimento di rettificazione suddetto non è limitato alla correzione degli errori materiali. Lo si deduce dall'art. 165, secondo cui il Pubblico Ministero può, in ogni tempo, promuovere d'ufficio le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico e quelle che riguardano errori materiali di scrittura, distinguendosi così dalla correzione di meri errori materiali le altre rettificazioni che il Pubblico Ministero promuove, se involgono un interesse pubblico, e che, ai sensi dell'art. 167,*

sono promosse dalla parte interessata, quando tale interesse non sia in gioco. Se ne ha, inoltre, conferma dall'art. 454 cod. civ. (anch'esso abrogato dal d.P.R. n. 396 del 2000. Ndr), che applica il procedimento di rettificazione a casi che restano manifestamente fuori dell'ambito della mera correzione degli errori materiali, quali quelli consistenti nella formazione di atti che siano stati omessi o smarriti o distrutti...» (cfr. Cass. n. 7530 del 1986).

5.2.1. Nella ricerca dei limiti dell'azione di rettificazione, si precisò che essa *«non investe, in sé, il fatto contemplato nell'atto dello stato civile, ma la corrispondenza fra la realtà del fatto e la sua riproduzione nell'atto suddetto, cioè tra il fatto, quale è nella realtà (o quale dovrebbe essere nell'esatta applicazione della legge) e quale risulta dall'atto dello stato civile. Il non verificarsi di tale corrispondenza può dipendere da un errore materiale o da un qualsiasi vizio che alteri il procedimento di formazione dell'atto, sia esso dovuto al dolo dell'Ufficiale che lo redige o ad un suo errore, anche se scusabile in quanto imputabile ad uno dei soggetti chiamati dalla legge a fornire gli elementi per la compilazione dell'atto. Non interessa, cioè, ai fini dell'ammissibilità del procedimento di rettificazione, la causa che ha determinato la difformità tra la realtà del fatto e la riproduzione che ne è contenuta nell'atto, non essendo dubitabile che i registri dello stato civile, quali fonte delle certificazioni anagrafiche, devono contenere atti esattamente corrispondenti alla situazione quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione della legge...»* (cfr. Cass. n. 7530 del 1986, in motivazione).

5.2.2. Si chiarì, infine, che il descritto procedimento non potesse ammettersi allorquando a fondamento della domanda di rettificazione fosse stata, in realtà, dedotta una controversia di "stato" (cfr. Cass. n. 2776 del 1996).

5.3. I medesimi principi sono poi stati ribaditi da Cass. n. 21094 del 2009, con specifico riferimento al procedimento di cui agli artt. 95 e ss. del d.P.R. n. 396 del 2000, e questo Collegio li condivide integralmente, sicché

lo scrutinio degli odierni motivi di ricorso dovrà svolgersi alla loro stregua, sebbene con questa ulteriore precisazione.

5.3.1. Una volta sancito che il procedimento in esame è volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e come, invece, risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso, in quanto la funzione degli atti dello stato civile è proprio quella di attestare la veridicità dei fatti menzionati nei relativi registri, ciò che effettivamente rileva non è - o, almeno, non lo è in via primaria - quale sia la tipologia di sindacato spettante all'ufficiale dello stato civile, certamente non equiparabile a quello dell'autorità giudiziaria in un'azione di stato, ma quale sia l'ambito della cognizione del giudice che, in un panorama complesso quale quello attuale della genitorialità, sempre più percorso dalla scomposizione del processo generativo per effetto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, si trovi ad affrontare il ricorso contro il diniego di rettificazione opposto dall'ufficiale predetto.

5.3.2. Ad un siffatto interrogativo, questo Collegio ritiene di dover rispondere che il giudice investito della dedotta illegittimità del rifiuto di rettifica di un atto di nascita - il cui procedimento si configura non come giudizio di costituzione diretta di uno *status filiationis* bensì di verifica della corrispondenza alla verità di una richiesta attestazione - dispone di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell'atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest'ultimo, potendo, così, a questo limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitegli dalla parte. Una simile conclusione, del resto, è pienamente coerente con la previsione dell'art. 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, che, come si è già visto, consente al tribunale, seppure senza particolari formalità, di *"...assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile..."*, altresì obbligandolo, prima di provvedere, a

"... sentire il Procuratore della Repubblica e gli interessati..." ed a "richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare...".

5.3.3. In altri termini, il giudice del merito, proprio perché investito esclusivamente della corrispondenza alla verità del complesso di elementi fattuali documentati dalla parte richiedente, non ha limitazioni per decidere: ove valorizzerà questi ultimi e la coerenza del percorso ivi descritto, riconoscerà il diritto di completare l'atto di nascita e la fondatezza dell'azione di rettifica; diversamente, se riterrà che si debbano adattare parametri di accertamento della genitorialità fondati su presunzioni in relazione ad un processo generativo che non prevede la possibilità di sequenziarne il percorso, allora riterrà corretto il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile che su questo paradigma probatorio ha fondato la sua decisione.

6. Venendo, dunque, ai motivi di ricorso, il primo di essi, che ascrive alla corte distrettuale di avere erroneamente ritenuto che l'ufficiale di stato civile avesse un potere discrezionale e/o valutativo quanto alla veridicità della dichiarazione della (omissis) afferente la paternità della suddetta minore, non merita accoglimento.

6.1. Osserva, infatti, il Collegio, quanto alle dichiarazioni che si fanno dinanzi all'ufficiale dello stato civile, che alcune di queste hanno la funzione esclusiva di dare pubblica notizia di eventi, come la nascita e la morte, che hanno rilevanza per l'ordinamento dello stato civile per il solo fatto di essersi verificati. Da tali eventi, come documentati nei registri dello stato civile, possono derivare, per effetto di normative particolari, estranee alla disciplina che regola le iscrizioni di dette dichiarazioni, diritti e doveri (diritto alla vita, ad essere educato e mantenuto, o, diversamente, diritto alla successione nel defunto, etc.).

6.1.1. In queste ipotesi, grava sul menzionato ufficiale l'obbligo di ricevere quanto riferito dal dichiarante e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che a lui competa di stabilire se gli eventi riportati possano essere compatibili con l'ordinamento italiano e se per questo abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e doveri. Spetterà al giudice pronunciarsi su tali questioni ove su di esse sorga controversia.

6.2. Diversamente, altre dichiarazioni, pure rese dinanzi al medesimo ufficiale, sono, di per se stesse, produttive di effetti giuridici riguardo allo *status* della persona cui si riferiscono: si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni di riconoscimento di filiazione nata fuori del matrimonio (già filiazione naturale) o a quelle che si esprimono in relazione alla cittadinanza italiana.

6.2.1. In questi casi, proprio per la immediatezza della produzione di effetti derivanti dalla dichiarazione compiuta, l'ufficiale dovrà rifiutare di riceverla ove la ritenga in contrasto con l'ordinamento e con l'ordine pubblico (*cf.* art. 7 del d.P.R. n. 396 del 2000).

6.3. Tanto premesso, deve, allora, considerarsi che, allorché, il (omissis) (omissis), dichiarò la nascita della figlia (omissis) (avvenuta a (omissis) il precedente (omissis)) presso l'ufficio di stato civile del Comune di (omissis) (omissis), contestualmente domandando che, nella redazione del corrispondente atto, ne fosse indicata la paternità del defunto (omissis) (omissis), attribuendone alla stessa il cognome, la (omissis) rese, sostanzialmente, due diverse - benché contemporanee - dichiarazioni: una riguardante l'evento nascita, ex art. 30 del d.P.R. n. 396 del 2000; l'altra afferente l'indicazione (anche) della paternità della neonata, da lei attribuita - giusta la documentazione attestante la tecnica di P.M.A., cui si era sottoposta in Spagna, e per effetto della quale era derivata la predetta nascita - al suo coniuge, (omissis), deceduto fin dal (omissis) (omissis) ma che, prima della sua morte, aveva acconsentito all'accesso alla P.M.A. da parte della moglie, altresì autorizzandola ad utilizzare, *post mortem*, il suo seme crioconservato.

6.3.1. E' chiaro, quindi, che, alla stregua di quanto si è precedentemente opinato, solo relativamente alla prima di tali dichiarazioni l'ufficiale di stato civile, nel redigere il corrispondente atto ex art. 29 del d.P.R. predetto, nulla avrebbe potuto obiettare alla dichiarante, non spettando a lui di stabilire se l'evento riferitogli potesse essere compatibile con l'ordinamento italiano e se per questo avesse rilevanza e fosse produttivo di diritti e doveri.

6.3.2. Circa la seconda, invece, ingenerando essa stessa effetti giuridici riguardo allo *status* della persona cui era riferita, l'ufficiale poteva/doveva rifiutare di riceverla ove - come poi effettivamente avvenuto - l'avesse ritenuta in contrasto con l'ordinamento e con l'ordine pubblico (*cfr.* art. 7 del d.P.R. n. 396 del 2000).

6.3.3. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione degli artt. 29-30 del d.P.R. n. 396 del 2000, come qui prospettata dalla ricorrente, dovendosi, piuttosto valutare, attraverso l'esame degli ulteriori motivi di impugnazione da lei oggi formulati, se il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe abbia determinato, o meno, una discrasia fra la realtà dalla prima complessivamente dichiarata e la sua riproduzione nell'atto di nascita come redatto da quell'ufficiale: vale a dire tra il fatto, quale era stato nella realtà (o quale avrebbe dovuto essere nell'esatta applicazione della legge) e come, invece, risultava dall'atto dello stato civile.

7. Muovendo, allora, da questa prospettiva di indagine, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono suscettibili di esame congiunto, perché chiaramente connessi, rivelandosi, peraltro, fondati per le ragioni di seguito esposte.

7.1. Giova premettere, in punto di fatto, che la (omissis) ha così ricostruito l'*iter* del complessivo percorso che aveva portato alla nascita della figlia (omissis): i) i coniugi (omissis), a causa di alcune difficoltà riscontrate nel concepimento di un figlio, avevano deciso di ricorrere alle tecniche di P.M.A. prestando il loro consenso il (omissis); ii) il (omissis), proprio nel corso della terapia, aveva appreso di essere gravemente malato e, dovendo procedere all'assunzione di farmaci che avrebbero compromesso la sua capacità di generare, aveva reiterato il proprio consenso, con dichiarazione sottoscritta in data 8 settembre 2015, e, consapevole della sua fine imminente, aveva anche autorizzato la moglie all'utilizzo, *post mortem*, del proprio seme crioconservato al fine di ottenere una gravidanza con l'ausilio delle tecniche di fecondazione assistita omologa; iii) per realizzare il comune desiderio di procreazione, l'odierna ricorrente, dopo la morte del marito avvenuta il (omissis), si era sottoposta al

trattamento di fecondazione assistita (FIV) in Spagna, presso il (omissis)
(omissis), dando, poi, alla luce, in Italia (presso l'azienda
ospedaliera (omissis)), il (omissis)
la piccola (omissis).

7.1.1. Si è trattato, dunque, di una nascita derivata da una tecnica di P.M.A. (fecondazione omologa) eseguita *post mortem*, benché acconsentita da entrambi i coniugi anteriormente al decesso del (omissis), il quale, poco prima di morire, nel ribadire il proprio consenso, aveva altresì autorizzato, al suddetto fine, l'utilizzo del proprio seme crioconservato.

7.2. Dopo la nascita della figlia, la (omissis), il (omissis), aveva reso la corrispondente dichiarazione all'ufficiale di stato civile del Comune di (omissis) (quello di sua residenza), allegando documentazione a corredo dei fatti di cui si è appena detto: ciò nonostante, quell'ufficiale aveva rifiutato di trascrivere nell'atto di nascita la paternità del defunto (omissis) (omissis) e, conseguentemente, attribuire alla piccola (omissis) il cognome paterno, come dichiarato e richiesto dalla madre, ritenendo tale dichiarazione contraria all'ordinamento giuridico vigente.

7.2.1. Oggi, quindi, non si controverte sulla trascrivibilità, in Italia, di un atto di nascita redatto in uno dei Paesi che consentono tecniche di fecondazione artificiale come quella di cui si è concretamente avvalsa la (omissis), bensì, esclusivamente, della possibilità, o meno, di rettificare, nei sensi invocati dalla odierna ricorrente, un atto di nascita già formato sul territorio nazionale.

7.3. E', altresì, opportuno sottolineare che, in questa sede, nemmeno viene specificamente in rilievo il tema della liceità, o meno, secondo la legislazione italiana (*cfr.* legge n. 40 del 2004), della tecnica di P.M.A. predetta (fecondazione omologa *post mortem*), ma, giusta quanto si è già chiarito circa l'ambito operativo del procedimento ex artt. 95-96 del d.P.R. n. 396 del 2000, esclusivamente, quello della corrispondenza fra la realtà del fatto come complessivamente dichiarato dalla (omissis) all'ufficiale suddetto e la sua riproduzione nell'atto di nascita come da quest'ultimo concretamente redatto: cioè tra il fatto, quale è nella realtà (o quale

dovrebbe essere nell'esatta applicazione della legge) e come risulta dall'atto dello stato civile, senza che rilevino le ragioni di una eventuale insussistenza di una tale corrispondenza, posto che «*i registri dello stato civile, quali fonte delle certificazioni anagrafiche, devono contenere atti esattamente corrispondenti alla situazione quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione della legge...*» (cfr. Cass. n. 7530 del 1986, in motivazione).

7.3.1. In altri termini, le conclusioni che pure potrebbero desumersi dalla complessiva disciplina di cui alla legge n. 40 del 2004 (come attualmente risultante dopo gli interventi su di essa della Corte costituzionale. Cfr. Corte cost., sent. n. 151 del 2009; Corte cost., sent. n. 162 del 2014; Corte cost., sent. n. 96 del 2015; Corte cost., sent. n. 229 del 2015) in ordine alla illegittimità, o meno, della pratica, in Italia, di una tecnica di fecondazione omologa *post mortem* come quella cui si era sottoposta, in Spagna (ove è consentita dalla corrispondente disciplina, entro l'anno dal decesso di chi abbia precedentemente autorizzato l'utilizzo del proprio seme crioconservato), la (omissis), devono necessariamente arrestarsi di fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita per effetto di una tale pratica, occorre stabilire, ai già riportati fini che qui specificamente interessano, se debbano trovare esclusiva applicazione i meccanismi presuntivi previsti dagli artt. 231-233 cod. civ. in relazione alla prova della paternità o se sia necessario anche tener conto della disciplina della legge n. 40 del 2004 circa il rilievo determinante del consenso al processo generativo mediante P.M.A.

7.3.2. Un siffatto accertamento, peraltro, deve ponderare plurimi fattori, quali: a) il rilievo attribuito dalla società odierna a bisogni che un tempo erano ignoti, non prevedibili ed ancora non (o parzialmente) regolamentati dal legislatore, nazionale o sovranazionale; b) il costante dialogo tra le Corti supreme degli Stati europei ed extraeuropei, con i quali si condividano i principi assiologici dei diritti fondamentali della persona, nonché quello con la Corte EDU e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha determinato la costituzione di una circolarità di approdi interpretativi

che prendono spunti da aspetti diversi dell'esperienza giuridica; c) il considerare le tecniche di P.M.A. come un metodo alternativo al concepimento naturale, oppure alla stregua di un trattamento sanitario volto a sopperire una problematica di natura medica che colpisce uno, o entrambi, i componenti della coppia.

7.3.2.1. Tutto questo comporta, invero, che la procreazione nella società della globalizzazione presenta un particolare dinamismo, subordinato agli interessi concreti che è volta a soddisfare, che, addirittura, mediante l'applicazione delle tecniche di P.M.A. anche dopo la morte di uno dei due *partners*, finisce con il superare il confine terreno dell'unità coniugale, ma che, comunque, non può prescindere dall'importante ruolo della "responsabilità" genitoriale, che passa da esercizio di un diritto alla procreazione allo svolgimento di una "funzione" genitoriale.

7.3.3. In un tale scenario, nel quale la genitorialità spesso può anche scindersi dal nesso col matrimonio e dalla famiglia, declinandosi in una molteplicità di contesti prima ritenuti inediti, è necessario comprendere se i divieti di genitorialità pure evincibili dal nostro ordinamento possano fungere da "controlimite" alla tutela dei diritti di chi è nato, oppure se occorra superare i confini della tradizione ed accettare, regolandoli, i nuovi percorsi della genitorialità stessa.

7.4. Orbene, è noto che, ove la madre, che abbia fatto la dichiarazione di nascita, non sia più coniugata per essere stato annullato o sciolto il suo matrimonio (come accaduto nella specie, per effetto della morte del marito della odierna ricorrente avvenuta il (omissis) , data pacificamente anteriore addirittura all'avvenuta sua sottoposizione al trattamento di P.M.A.) o per esserne stati dichiarati cessati gli effetti civili, la corrispondenza del fatto reale (paternità dell'ex coniuge della madre ovvero di altra persona) con quello riprodotto nell'atto dello stato civile dipende dall'operare, o meno, della presunzione stabilita dall'art. 232 cod. civ.. Secondo tale norma, si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non siano trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del

matrimonio (comma 1), ma la presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronunzia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione, di annullamento o di divorzio (comma 2).

7.4.1. Pertanto, alla luce di tale disciplina, affinché vi sia corrispondenza fra la realtà del fatto come complessivamente dichiarato all'ufficiale di anagrafe e la sua riproduzione nell'atto di nascita come da quest'ultimo concretamente redatto, occorre che operi la presunzione di legge, perché, se questa (indipendentemente dal verificarsi delle condizioni indicate nel comma 1 dell'art. 232 cod. civ.) si rivela inapplicabile, in quanto ricorra una delle fattispecie di cui al comma 2 della citata norma, l'atto dello stato civile, che attribuisca al figlio il cognome dell'ex coniuge della madre, è difforme dalla situazione quale è secondo la previsione codicistica.

7.5. E' altrettanto indiscutibile che, ai sensi del vigente art. 250, comma 1, cod. civ., il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto nei modi previsti dall'art. 254 cod. civ., dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento, potendo detto riconoscimento avvenire tanto congiuntamente che disgiuntamente. L'art. 254, comma 1, cod. civ., a sua volta, specifica che il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con un'apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

7.5.1. La corrispondenza tra il fatto riprodotto nell'atto dello stato civile (nascita del figlio fuori dal matrimonio e suo riconoscimento da parte dei genitori o di uno solo di essi) e la situazione reale secondo le appena riportate disposizioni codicistiche, postula, allora che, innanzi all'ufficiale di stato civile, la corrispondente dichiarazione di riconoscimento sia fatta nei modi previsti dall'art. 254 cod. civ., altrimenti l'atto dello stato civile, che attribuisca al figlio il cognome di quello dei genitori che non abbia così proceduto, è difforme dalla situazione quale è secondo la previsione del

codice civile, essendo, anche in questo caso, affetto da un vizio che ne ha alterato il procedimento di formazione.

7.6. Quanto, invece, alla disciplina, in materia di filiazione, di cui alla legge n. 40 del 2004, va, innanzitutto, rimarcato il suo art. 8, il quale (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, risultante dalle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 154 del 2013), sotto la rubrica "stato giuridico del nato", sancisce che *"I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6"*.

7.6.1. Merita, però, di essere ricordato, ai fini che in questa sede specificamente interessano, anche l'art. 9 (*Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre*), a tenore del quale, dopo gli interventi sullo stesso della Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014 (che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»), *"Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi"*.

7.7. Investono, invece, più specificamente le fasi dell'accesso alle tecniche di PMA ed alla loro *applicazione*, entrambe, però, anteriori alla nascita, sicché prive di effettivo rilievo nell'odierno giudizio (nel quale, è opportuno ribadirlo, non si controverte sulla illiceità, o meno, dell'accesso o

della pratica, in Italia, in relazione ad una tecnica di fecondazione omologa *post mortem* come quella cui si era sottoposta, in Spagna, - ove è consentita dalla corrispondente disciplina nei limiti temporali predetti - la (omissis), bensì, unicamente, della disciplina in tema di filiazione da applicarsi al nato sul territorio nazionale per effetto di una tale - illecita o lecita che sia - pratica), le disposizioni che la medesima legge contiene agli artt. 4 (quanto all'accesso alle tecniche di PMA), 5 (circa i requisiti soggettivi per accedere a tali tecniche), 6 (in tema di consenso informato), 12 (recante i divieti per gli specifici comportamenti ivi descritti e le sanzioni per l'inosservanza di alcune previsioni della legge).

7.7.1. E' chiaro, infatti, che qualsivoglia considerazione riguardante la valutazione in termini di illiceità/illegittimità, in Italia, della tecnica di P.M.A. in precedenza specificamente richiamata, oltre che, eventualmente, delle condotte di coloro che ne consentono l'accesso o l'applicazione, non potrebbe certamente riflettersi, in negativo, sul nato e sull'intero complesso dei diritti a lui riconoscibili. In altre parole, la circostanza che si sia fatto ricorso all'estero a P.M.A. non espressamente disciplinata (o addirittura non consentita) nel nostro ordinamento non esclude, ma anzi impone, nel preminente interesse del nato, l'applicazione di tutte le disposizioni che riguardano lo stato del figlio venuto al mondo all'esito di tale percorso, come, peraltro, affermato, con chiarezza, della Corte EDU nelle due sentenze "gemelle" *Mennesson c. Francia* (26 giugno 2014, ric. n. 65192/11) e *Labassee c. Francia* (26 giugno 2014, ric. n. 65941/11), oltre che sancito anche dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 347 del 1998, che (ancor prima del sopravvenire della legge n. 40 del 2004) sottolineò la necessità di distinguere tra la disciplina di accesso alle tecniche di P.M.A. e la doverosa, e preminente, tutela giuridica del nato, significativamente collegata alla dignità dello stesso. Già in quella sede ci si preoccupò «...di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze costituzionali. Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo nato [...], non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare

*dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor prima - in base all'art. 2 della Costituzione - ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità: diritti che è compito del legislatore specificare...» (cfr. C. Cost. n. 347 del 1998). Sostanzialmente nel medesimo senso, del resto, si è già esplicitamente pronunciata anche questa Suprema Corte nella fondamentale sentenza n. 19599 del 30 settembre 2016 (benchè resa in vicenda affatto diversa da quella oggi in esame), secondo cui «le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla legge n. 40 del 2004 imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia non possono ricadere su chi è nato», di ciò essendosi mostrato consapevole lo stesso legislatore, il quale, all'art. 9, comma 1, ha previsto che, in caso di ricorso a tecniche (allora vietate) di procreazione medicalmente assistita addirittura di tipo eterologo (nel caso di specie, invece, si è in presenza, pacificamente, di una fecondazione omologa, sebbene *post mortem*), il coniuge o convivente consenziente non possa esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, né impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità (cfr., sostanzialmente nel medesimo senso, anche la successiva Cass. n. 14878 del 2017).*

7.8. Tornando, dunque, al problema interpretativo dei rapporti, ai delimitati fini che in questa sede specificamente interessano, tra la normativa del codice civile e quella contenuta nella legge n. 40 del 2004 (in particolare ai suoi artt. 8-9), occorre praticamente verificare se la disciplina della filiazione nella procreazione medicalmente assistita configuri un sistema alternativo rispetto a quello codicistico, in ragione della peculiarità propria della tecnica *de qua*, o si inserisca in quest'ultimo che regola la filiazione da procreazione naturale attraverso la previsione di specifiche eccezioni. Dalla soluzione di tale questione, infatti, deriva l'applicabilità, o meno, alla filiazione da P.M.A. dei principi e criteri attributivi dello *status* del nato da procreazione naturale, e, poiché lo *status* risulta in ultima analisi dall'atto di nascita, dalla soluzione della medesima questione discendono anche le regole da seguire nella formazione di tale documento, al fine di

verificare se, nel caso in esame, sussista, o meno, corrispondenza fra la realtà del fatto come complessivamente dichiarato dalla (omissis) all'ufficiale di stato civile del Comune di (omissis) e la sua riproduzione nell'atto di nascita come da quest'ultimo concretamente redatto.

7.8.1. Nella giurisprudenza di legittimità finora intervenuta, non si rinvencono precedenti riconducibili, specificamente, proprio alla fattispecie, oggi in esame, di fecondazione omologa effettuata (peraltro in un Paese dove ciò è consentito in un ambito temporale risultato rispettato) quando il marito (ma altrettanto dovrebbe dirsi ove si trattasse solo di convivente), che abbia già prestato, congiuntamente alla moglie (o alla convivente) e prima del proprio decesso, il consenso alle tecniche di P.M.A., lo abbia reiterato in modo sostanzialmente coerente con quanto richiesto dall'art. 6 della legge n. 40 del 2004.

7.8.2. E', altresì, di tutta evidenza che, di fronte alle pratiche di P.M.A., risulta assai problematico comporre, in modo equilibrato e coerente, le esigenze contrapposte della certezza e stabilità dello stato di filiazione e della sua corrispondenza con la verità, sicché non stupisce la varietà delle possibili soluzioni ipotizzate, in proposito, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Tanto è la logica conseguenza del fatto che, ormai, figlio è non solo chi nasce da un atto naturale di concepimento ma anche colui che venga al mondo a seguito di fecondazione assistita (omologa o eterologa, quest'ultima nella misura in cui è oggi consentita dalla legge n. 40 del 2004 a seguito dei già descritti ripetuti interventi della Corte costituzionale), o colui che sia tale per effetto di adozione: ciò dimostra che i confini una volta ritenuti invalicabili del principio tradizionale della legittimità della filiazione sono ormai ampiamente in discussione. In base agli artt. 2 e 30 della Costituzione, del resto, il nato ha diritto, oltre che di crescere nella propria famiglia, di avere certezza della propria provenienza biologica, rivelandosi questa come uno degli aspetti in cui si manifesta la sua identità personale (*cfr.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6963 del 2018; Cass., SU, n. 1946 del 2017; Cass. n. 15024 del 2016).

7.8.2.1. Orbene, secondo una prima opinione, che muove dall'assunto che la disciplina di attribuzione dello *status* nella procreazione medicalmente assistita configuri un sistema del tutto alternativo rispetto a quello codicistico, lo *status* di figlio del nato da P.M.A. non deriverebbe dalle regole applicabili alla generazione biologica naturale, diverse a seconda che il figlio sia nato nel matrimonio o fuori di esso, poiché, invece, detto *status* verrebbe attribuito direttamente dalla legge e, inscindibilmente, nei confronti della coppia che abbia espresso la volontà di accedere alle tecniche di P.M.A., indipendentemente dal fatto che i genitori siano, o meno, sposati, sicché il consenso dato dal coniuge o convivente alla fecondazione artificiale (che non risulti revocato fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Cfr. art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004) avrebbe un significato diverso ed ulteriore rispetto a quello ascrivibile alla nozione di "consenso informato" al trattamento medico e governerebbe lo *status* identificando la maternità e la paternità del nato nella forma più ampia e certa, senza bisogno di ulteriori manifestazioni di volontà.

7.8.2.2. Per chi ritiene, viceversa, che al nato da P.M.A. si applichino i medesimi principi in tema di filiazione naturale, il consenso dato dal coniuge o convivente alla fecondazione artificiale non inciderebbe direttamente sull'attribuzione dello *status* del figlio, ma avrebbe solo la funzione di consentire al figlio di identificare il proprio genitore grazie all'assenso da lui prestato alla P.M.A.

7.8.3. Un siffatto dilemma interpretativo produce i suoi effetti anche sullo *status* del figlio nel caso di fecondazione medicalmente assistita *post mortem*, dovendosi, peraltro, rimarcare che rientrano, in questo particolare contesto, ipotesi affatto diverse tra loro, quali: il prelievo del seme dal cadavere dell'uomo; l'inseminazione artificiale della donna con seme crioconservato, prelevato dal partner prima del decesso (concretamente avvenuta nella fattispecie in esame); infine, l'impianto, nel corpo della donna, dell'embrione formatosi quando entrambi i componenti la coppia erano in vita.

7.8.3.1. L'art. 5 della legge n. 40/2004, nel riservare l'accesso alla procreazione a coppie i cui membri siano «*entrambi viventi*», sembra escludere che possa ricorrervi una donna vedova, sotto pena di sanzioni amministrative (art. 12, della medesima legge), e tanto, come pure si è autorevolmente sostenuto, allo scopo di evitare i pregiudizi che al minore potrebbero eventualmente derivare a causa della mancanza della figura paterna. La norma, tuttavia, non precisa in quale momento del complesso procedimento fecondativo sia richiesta la presenza in vita di entrambi i membri della coppia, sicché spetta all'interprete, alla luce dei principi sottesi alla disciplina in materia, stabilire se debbano considerarsi illecite, o meno, tutte e tre le diverse ipotesi precedentemente prospettate, ed a tal fine non potrebbe prescindersi da quanto sancito dal successivo art. 6, comma 1, - a tenore del quale, per le finalità indicate dal comma 3 del medesimo articolo (afferente il consenso informato dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita), «*prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 ...*» - che, almeno *prima facie*, sembra postulare l'esistenza in vita dei menzionati soggetti appunto in ogni fase di applicazione della tecnica prescelta.

7.8.3.2. Un siffatto problema, però, come si è già ripetutamente detto, non può assumere rilievo primario, atteso che nel presente giudizio, alla stregua di quanto si è chiarito circa l'ambito operativo del procedimento ex artt. 95-96 del d.P.R. n. 396 del 2000, occorre accertare esclusivamente la corrispondenza fra la realtà di un fatto come complessivamente dichiarato dalla (omissis) all'ufficiale di stato civile del Comune di (omissis) e la sua riproduzione nell'atto di nascita come da quest'ultimo concretamente redatto, dovendo le conclusioni pure desumibili dalla complessiva disciplina di cui alla legge n. 40 del 2004 in ordine alla illegittimità, o meno, della pratica, in Italia, di una tecnica di fecondazione omologa *post mortem* come quella cui si era sottoposta (affatto lecitamente secondo la *lex loci*), in Spagna, la ricorrente, necessariamente arrestarsi di fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita, non ci si può sottrarre all'individuazione della

disciplina da applicarsi in materia di filiazione. Tanto per la evidente ragione che, in ogni caso, il nostro ordinamento non può disinteressarsi dei correlativi diritti del soggetto venuto al mondo a seguito di una procreazione medicalmente assistita *post mortem* eventualmente effettuata dal cittadino italiano in un Paese ove tale pratica è ammessa ed avvenuta nel pieno rispetto dei limiti temporali di sua esecuzione prevista dalla corrispondente disciplina.

7.8.4. Si pone, allora, la necessità di individuare, nel silenzio del legislatore, lo *status* del figlio in tal modo venuto al mondo. Infatti, a differenza di quanto previsto per la procreazione eterologa (inderogabilmente vietata nel disegno originario della legge n. 40 del 2004, ma alla quale oggi possono accedere, invece, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014, le "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi" per le quali è stata accertata e certificata una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità per uno o per entrambi i *partner*), nel caso di procreazione *post mortem* la nuova normativa non detta una disciplina dedicata alla fattispecie (in ipotesi) vietata, sicché occorre chiedersi se possa applicarsi l'art. 8 della legge n. 40 del 2004, sullo *status* giuridico del nato, anche quando il figlio sia nato (come nella specie) oltre i trecento giorni dalla morte del padre. Le opinioni espresse sono varie.

7.8.4.1. Coloro i quali assumono che, anche in caso di procreazione medicalmente assistita, troverebbero applicazione i principi generali stabiliti nel codice civile in tema di filiazione naturale, si dividono tra chi sostiene che la nascita di un figlio da fecondazione artificiale omologa *post mortem* avvenuta in un periodo che non consente più l'operatività della presunzione di concepimento in costanza di matrimonio può solo giustificare la proposizione di una domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, con la conseguenza che un riconoscimento preventivo del marito mentre era ancora in vita sarebbe privo di effetti, e chi, invece, ritiene che la suddetta situazione non costituirebbe un ostacolo alla operatività della presunzione di paternità tutte le volte in cui possa essere provato, ai sensi dell'art. 234

cod. civ., il concepimento in costanza di matrimonio. Tale requisito, attraverso una interpretazione estensiva della norma, dovrebbe considerarsi soddisfatto dimostrando che la fecondazione dell'ovulo (cioè, la creazione dell'embrione) sia avvenuta durante il matrimonio, purché la moglie non sia passata a nuove nozze. Quest'ultima tesi, però, oltre a fondarsi su una interpretazione del "concepimento" sensibilmente distante rispetto alla sua accezione tradizionale, che lo identifica con il momento nel quale l'ovulo fecondato attecchisce nell'utero materno, finisce con il distinguere immotivatamente la situazione giuridica del nato a seconda del tipo di tecnica di procreazione medicalmente assistita che sia stata eseguita, essendo possibile congelare e conservare a lungo non solo l'embrione ma anche il liquido seminale e potendosi, pertanto, ipotizzare che la stessa fecondazione dell'ovulo avvenga, come peraltro accaduto nel caso in esame, solo dopo la morte del marito.

7.8.4.2. La diversa impostazione secondo la quale, nella fattispecie in esame, si potrebbe applicare l'art. 8 della legge n. 40 del 2004, sullo *status* giuridico del nato, muove, invece, dal rilievo che il legislatore non ha limitato espressamente l'applicabilità della norma in esame alle sole ipotesi di procreazione medicalmente assistita "lecita" ed ha, anzi, espressamente contemplato la sua applicabilità alla ipotesi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, in relazione alla quale l'impossibilità di esercitare l'azione di disconoscimento della paternità e l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità presuppongono che, anche in simili casi, il consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia sufficiente per l'attribuzione dello status di figlio.

7.8.4.3. Ne consegue che, ove si sia proceduto, nonostante il tenore letterale degli artt. 5 e 6, comma 1, della l. n. 40 del 2004, dopo la morte del marito ed acquisito il suo univoco consenso in vita, alla formazione di embrioni con il seme crioconservato dello stesso e gli ovociti della moglie ed al loro impianto, dovrebbe prevalere la tutela legislativa del nato da fecondazione omologa, posto che il sicuro legame genetico consentirebbe comunque l'instaurazione del rapporto di filiazione nei confronti di entrambi

i genitori genetici, anche ove volesse ritenersi violato il quadro normativo derivanti dalle disposizioni relative all'accesso alla P.M.A. nel nostro ordinamento interno.

7.8.5. Fermo quanto precede, rileva innanzitutto il Collegio che, per quanto concerne il nato da P.M.A. di tipo eterologo, l'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 stabilisce che il marito o il convivente non possa esercitare l'azione di disconoscimento della paternità o l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità purché il suo consenso sia ricavabile da «atti concludenti». Proprio l'effettuato riferimento della norma ad «atti concludenti», da cui deve desumersi il consenso alla tecnica della procreazione eterologa (lecita, oggi, nei predetti limiti di cui a Corte cost. n. 162 del 2014), costituisce, allora, un argomento significativo per ritenere, fondatamente, che questi stessi «atti concludenti» siano idonei a maggior ragione a dimostrare il consenso alle pratiche lecite di procreazione assistita omologa, essendo innegabile che la genitorialità di cui al citato art. 8 spetti alla coppia, coniugata o convivente, che abbia voluto congiuntamente accedere alla tipologia di P.M.A. consentita anche nel nostro ordinamento.

7.8.5.1. L'art. 8 della legge n. 40 del 2004 esprime, poi, l'assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di P.M.A.. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e 5, con i quali si definiscono i confini soggettivi dell'accesso alla P.M.A., così dimostrando una sicura preminenza della tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento della certezza dello *status filiationis*, rispetto all'interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l'accesso a tale diversa modalità procreativa.

7.8.6. Ribadito, allora, che non si controverte, in questa sede, della illiceità, o meno, di una siffatta tecnica di P.M.A., ma, alla stregua di quanto si è già chiarito circa l'ambito operativo del procedimento ex artt. 95-96 del d.P.R. n. 396 del 2000, esclusivamente della corrispondenza fra la realtà di un fatto come complessivamente dichiarato all'ufficiale di stato civile e la



sua riproduzione nell'atto di nascita come da quest'ultimo concretamente redatto, opina questa Corte che sia possibile l'applicazione della disciplina dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004 (anche) alla specifica ed affatto peculiare ipotesi di cui oggi si discute, apparendo del tutto ragionevole la conclusione che il/la nato/a allorquando il marito (o il convivente) sia morto dopo avere prestato il consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (nella specie, peraltro, pacificamente ribadito solo pochi giorni prima del decesso) ai sensi dell'art. 6 della medesima legge e prima della formazione dell'embrione avvenuta con il proprio seme precedentemente crioconservato (di cui, prima del decesso, abbia, altresì, autorizzato l'utilizzazione) sia da considerarsi figlio nato nel matrimonio della coppia che ha espresso il consenso medesimo prima dello scioglimento, per effetto della morte del marito, del vincolo nuziale. In tal caso, benché manchi il requisito della esistenza in vita di tutti i soggetti al momento della fecondazione dell'ovulo, deve ritenersi che, una volta avvenuta la nascita, il/la figlio/a possa avere come padre colui che ha espresso il consenso ex art. 6 della legge predetta, senza mai revocarlo, dovendosi individuare in questo preciso momento la consapevole scelta della genitorialità.

7.8.6.1. L'appena riferita scelta interpretativa si fonda sulla rilevanza che assume la discendenza biologica, della quale la parte odierna ricorrente ha specificamente dedotto di aver fornito ampia prova, tra l'uomo che ha comunque espresso un consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, altresì autorizzando l'utilizzazione del proprio seme precedentemente prelevato e crioconservato, ed il nato, e prescinde, pertanto, da ogni considerazione del tempo in cui sono avvenuti il concepimento (se lecitamente, o meno, non interessa nella concreta fattispecie, non potendosi riflettere sul nato eventuali responsabilità dei genitori e/o dei medici che hanno assecondato i loro progetti) e la nascita. Proprio perché le tecniche in questione rendono possibile il differimento della nascita, senza per questo incidere sulla certezza della paternità biologica, si rivelano inapplicabili, in materia, quei principi, dettati nel codice civile (art. 232 e 234 cod. civ., ma si veda anche l'art. 462, comma 2, del

medesimo codice), basati su un sistema di presunzioni tramite le quali si cerca di stabilire quella certezza.

7.8.6.2. Alla predetta soluzione, peraltro, nemmeno sembra di assoluto ostacolo l'assunto secondo cui l'ordinamento deve proteggere l'infanzia garantendo il diritto ad avere una famiglia composta da due figure genitoriali, nel chiaro intento positivo di considerare prevalente la tutela del nascituro rispetto al diritto alla genitorialità. Al contrario, si può comunque osservare che la limitazione della donna, nella specifica situazione in cui era venuta a trovarsi l'odierna ricorrente, all'accesso alla tecnica cui ella si era poi sottoposta non è funzionale a far prevalere l'interesse del nascituro a venire al mondo in una famiglia che possa garantire l'esistenza e l'educazione, perché l'alternativa è il non nascere affatto; parimenti, l'affermazione che nascere e crescere con un solo genitore integri una condizione esistenziale negativa non sembra potersi enfatizzare al punto tale da preferire la non vita. Al contrario, l'interesse del nato, nella specie, è quello di acquisire rapidamente la certezza della propria discendenza bi-genitoriale, elemento di primaria rilevanza nella costruzione della propria identità (*cfr.*, anche nelle rispettive motivazioni, le già richiamate Cass. n. 6963 del 2018; Cass., SU, n. 1946 del 2017; Cass. n. 15024 del 2016).

7.8.6.3. In uno scenario, nel quale, come si è detto in precedenza, la genitorialità spesso va staccandosi dal nesso col matrimonio e dalla famiglia, declinandosi in una molteplicità di contesti prima ritenuti inediti, è, allora, necessario porsi in un'altra prospettiva, dove il rapporto familiare non si pone più in termini convenzionali, in cui nuove ipotesi di relazioni intersoggettive calzano la scena della famiglia, che non può più essere solo quella che il codice civile ha previsto nel 1942. Il fenomeno dell'emersione di diverse relazioni intersoggettive nelle relazioni affettive è, del resto, in progressiva evoluzione, così da richiedere una tutela sistematica (e non più occasionale) dei fenomeni prima sconosciuti o ritenuti minoritari, imponendo soluzioni capaci di emanciparsi da quei modelli tradizionali che rischiano, ormai, di rivelarsi inadeguati rispetto ai primi.

7.8.7. Ciò posto, la fattispecie qui esaminata presuppone, oltre alla morte del marito (o del convivente), che vi sia stato il consenso dello stesso (o del convivente) al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e che tale consenso non solo sia certamente persistito fino al suo decesso, ma, prima di tale momento ultimo, sia stato anche da lui arricchito dall'espressa autorizzazione all'utilizzo, *post mortem*, del proprio seme crioconservato: in presenza di una siffatta ipotesi, l'interpretazione preferibile è, dunque, quella secondo la quale la disciplina di attribuzione dello *status* nella procreazione medicalmente assistita configura un sistema alternativo, speciale, e non possono, di conseguenza, trovare applicazione i meccanismi di prova presuntiva del codice civile riferibili alla generazione biologica naturale.

7.8.8. Manca, del resto, qualsivoglia dato normativo che induca a ritenere che nella procreazione medicalmente assistita debbano applicarsi tali presunzioni in materia di procreazione biologica naturale se non espressamente derogati dagli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004. Invero, gli argomenti, di tipo testuale, pure svolti a sostegno di quest'ultima tesi non persuadono.

7.8.8.1. Si è, in primo luogo, osservato che il contenuto del comma 2 dell'art. 9, che pone il divieto dell'anonimato materno nella fecondazione medicalmente assistita, sembra presupporre l'astratta applicabilità alla procreazione medicalmente assistita dei principi stabiliti in tema di filiazione biologica naturale. Inoltre, sempre secondo tale tesi, la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 3, secondo cui, in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato, assume effettiva portata normativa soltanto se intesa quale deroga alla ordinaria disciplina della filiazione naturale, mentre avrebbe una mera portata esplicativa nel caso opposto.

7.8.8.2. Nondimeno, il divieto di anonimato materno, lungi dal presupporre l'operatività dei principi generali, ben può costituire espressione proprio delle differenze esistenti tra procreazione naturale e procreazione medicalmente assistita con riferimento alla determinazione

dello *status* del nato, poiché in quest'ultimo caso il consenso dato alla pratica della procreazione medicalmente assistita determinerebbe una "responsabilità" riguardo alla filiazione, tale da escludere la stessa facoltà per la donna di non essere nominata. D'altronde, risulta affatto condivisibile e tutt'altro che illogico, il rilievo che, in un'ottica di tutela del nato, al consenso prestato dai genitori per l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita il legislatore abbia riconnesso anche il riconoscimento del nato e che tale ipotesi sia stata, dunque, differenziata da quella di procreazione naturale, anche sotto il profilo delle possibili conseguenze. Ciò emerge in maniera evidente nella fecondazione eterologa, ove l'interesse del minore costituisce un vero e proprio limite al principio della verità biologica, tanto che il legislatore, per perseguire tale interesse, ha attribuito precipuo rilievo al consenso prestato dai coniugi o conviventi al ricorso a tecniche di procreazione assistita, ma risulta confermato anche in caso di fecondazione omologa *post mortem*, con riferimento alla quale, non essendo in alcun caso ipotizzabile un contrasto tra *favor veritatis* e *favor minoris*, coincidendo quest'ultimo con il diritto del minore alla propria identità, il consenso prestato dai coniugi o conviventi appare elemento qualificante la disciplina in materia di accertamento della filiazione in funzione di una effettiva tutela della personalità del minore. Viceversa, proprio riguardo alla procreazione medicalmente assistita *post mortem*, le regole generali non appaiono congrue, in quanto si versa in presenza di un evento in cui si può avere la certezza che la fecondazione è avvenuta dopo la morte del soggetto che ha espresso il consenso e, ciononostante, si è altrettanto sicuri che ricorra con quello stesso soggetto quel rapporto di consanguineità che si pone a fondamento del sistema generale della filiazione.

7.8.9. Appare, pertanto, decisamente preferibile, di fronte ad un dato testuale sostanzialmente neutro, interpretare la norma in funzione della effettività della tutela del diritto della persona umana alla propria identità, la quale, come sottolineato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (nelle due, già menzionate, sentenze "gemelle" *Mennesson c. Francia*, del 26

giugno 2014, ric. n. 65192/11, e Labassee c. Francia, del 26 giugno 2014, ric. n. 65941/11), comprende l'identificazione del proprio *status* di figlio di determinati genitori.

7.9. Alla stregua delle superiori considerazioni, nella concreta fattispecie oggi in esame occorre, allora, applicare la disciplina contenuta nel menzionato art. 8 della legge n. 40 del 2004, senza poter fare riferimento alla presunzione stabilita dall'art. 232 cod. civ., che, di per sé, non può costituire ostacolo all'attribuzione al nato a seguito di fecondazione omologa eseguita *post mortem* dello *status* di figlio del marito deceduto, anche se la nascita sia avvenuta dopo il decorso del termine di trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio conseguente alla sua morte. Naturalmente, per potere affermare che ^(omissis) sia figlia del marito deceduto della ricorrente, deve esistere il presupposto fondamentale previsto dal suddetto art. 8 della legge n. 40 del 2004, vale a dire il consenso espresso congiuntamente dai coniugi al ricorso alle tecniche di P.M.A., secondo quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge, e mantenuto fermo dal marito fino alla data della sua morte. D'altra parte, non tutti i requisiti del consenso indicati dalla norma appaiono necessari ai fini dell'attribuzione dello *status filiationis*, come si desume implicitamente dal disposto dell'art. 9, a norma del quale è sufficiente che il consenso sia ricavabile da atti concludenti. In definitiva, quindi, benché la mancanza dei requisiti del consenso stabiliti dall'art. 6 della legge n. 40 del 2004 non permetta di accedere alle pratiche di procreazione medicalmente assistita, laddove la procreazione comunque avvenga, lo *status filiationis* va determinato verificando solamente se effettivamente il coniuge o il convivente abbia prestato il proprio consenso alla procreazione medicalmente assistita anche solo mediante atti concludenti, e se tale consenso, integrato da quello riguardante anche la possibilità di utilizzo del proprio seme *post mortem*, sia effettivamente persistito fino al momento ultimo (nella specie, quello della morte del marito della odierna ricorrente) entro il quale lo stesso poteva essere revocato, non ravvisandosi valide ragioni per ritenere, al contrario, che il

consenso peculiarmente espresso per un atto da compiersi dopo la morte perda efficacia al verificarsi di detto evento.

7.10. Nella fattispecie in esame, la (omissis) ha dedotto che: *i)* con il coniuge (omissis), avevano deciso di ricorrere alle tecniche di P.M.A. prestando il loro consenso il (omissis); *ii)* il (omissis), proprio nel corso della terapia, aveva appreso di essere gravemente malato e, dovendo far ricorso all'assunzione di farmaci che avrebbero compromesso la sua capacità di generare, aveva reiterato il proprio consenso, con dichiarazione sottoscritta in data (omissis), e, consapevole della sua fine imminente, aveva autorizzato la moglie all'utilizzo, *post mortem*, del proprio seme crioconservato al fine di ottenere una gravidanza con l'ausilio delle tecniche di fecondazione assistita omologa; *iii)* per realizzare il comune desiderio di procreazione, l'odierna ricorrente, dopo la morte del marito avvenuta il (omissis), si era sottoposta, al trattamento di fecondazione assistita (FIV) in Spagna, dando, poi, alla luce, in Italia, il (omissis) (omissis), la piccola (omissis).

7.10.1. Pertanto, alla stregua dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004, come in precedenza interpretato, il fatto storico della nascita, così avvenuta, di quella bambina, ne avrebbe dovuto comportare, ove adeguatamente documentate le circostanze suddette, la formazione del corrispondente atto dello stato civile con la indicazione della paternità di (omissis) e del cognome paterno. Non si tratta, quindi, di attribuire alla figlia nata dalla (omissis) uno stato diverso da quello che, secondo la previsione legale, le competerebbe (cioè, invero, dovrebbe formare oggetto di un'azione di stato), ma soltanto di rettificare un atto compilato non correttamente, così da renderlo corrispondente alla situazione reale prodotta dalla medesima previsione legale (art. 8 della legge n. 40 del 2004), alla stregua della quale l'atto stesso doveva essere formato.

7.11. Ne consegue la erroneità tanto dell'affermazione della Corte di appello di (omissis) secondo cui il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di iscrivere nell'atto di nascita di cui si discute la paternità della bambina sulla base delle dichiarazioni della sola madre era stato «*legittimo sia perché non è*

consentita al medesimo una indagine sulla rilevanza probatoria della documentazione relativa alla procreazione medicalmente assistita allegata alla richiesta di formazione dell'atto di nascita (come riprodotta nel presente procedimento dalla ricorrente-reclamante) sia perché, nel silenzio del legislatore con riferimento allo specifico caso della fecondazione post mortem (di cui si discute), trovano applicazione le regole generali del codice civile (artt. 231-232 c.c.) che escludono l'operatività della presunzione oltre trecento giorni dalla cessazione del vincolo (situazione verificatasi nel caso in esame in cui (omissis) è deceduto il (omissis) e la bambina è nata il (omissis)) e precludono la iscrizione della paternità sulla base delle sole dichiarazioni della madre...»; quanto dell'aver omissis, la medesima corte, di verificare, alla stregua della documentazione sottoposta anche al suo esame, la possibilità di rettificare un atto dello stato civile non corretto, così da renderlo corrispondente alla situazione reale prodotta dalla medesima previsione legale alla stregua della quale l'atto stesso doveva essere formato.

7.11.1. Posto, infatti, che, come si è già chiarito nei § 5.3.2. e 5.3.3., il giudice investito della dedotta illegittimità del rifiuto di rettifica di un atto di nascita - il cui procedimento si configura non come giudizio di costituzione diretta di uno *status filiationis* bensì di verifica della corrispondenza alla verità di una richiesta attestazione - dispone di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell'atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica, potendo, così, a questo limitato fine, attivare tutte le risorse istruttorie fornitegli dalla parte, la corte d'urto, proprio perché investita esclusivamente della corrispondenza alla verità del complesso di elementi fattuali documentati dalla parte reclamante, non aveva limitazioni per decidere, accogliendo, o meno, l'istanza di rettifica di quest'ultima a seconda della adeguatezza, o non, della documentazione dalla stessa allegata a dimostrare la coerenza del percorso ivi descritto.

8. Pertanto, respintone il primo motivo, il ricorso proposto dalla ^(omissis), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore ^(omissis), va accolto in relazione agli ulteriori secondo, terzo e quarto motivo, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di ^(omissis), in diversa composizione, la quale riesaminerà la controversia alla stregua dei seguenti principi di diritto:

a) «Le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile, se dirette, esclusivamente, a dare pubblica notizia di eventi, quali la nascita o la morte, rilevanti per l'ordinamento dello stato civile per il solo fatto di essersi verificati, impongono al menzionato ufficiale di riceverle e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che gli spetti di stabilire la compatibilità, o meno, di detti eventi con l'ordinamento italiano e se, per questo, abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e doveri. Diversamente, qualora, tali dichiarazioni siano, di per se stesse, produttive di effetti giuridici riguardo allo *status* della persona cui si riferiscono, l'ufficiale dovrà rifiutare di riceverle ove le ritenga in contrasto con l'ordinamento e con l'ordine pubblico»;

b) «Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dall'art. 96 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, è ammissibile ogni qualvolta sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di legge, e come risulta dall'atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esso. In tale procedimento, l'autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell'atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest'ultimo, potendo, così, a tale limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitele dalla parte»;

c) «L'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante lo *status* giuridico del nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è riferibile anche all'ipotesi di fecondazione omologa



post mortem avvenuta mediante utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo avere prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, e senza che ne risulti la sua successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell'embrione avendo altresì autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la convivente all'utilizzo suddetto. Ciò pure quando la nascita avvenga oltre i trecento giorni dalla morte del padre».

10. Le conclusioni fin qui esposte assorbono, evidentemente, ogni altra considerazione in ordine alle questioni di costituzionalità prospettate dalla ricorrente.

11. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

PER QUESTI MOTIVI

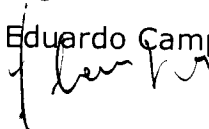
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accogliendone il secondo, il terzo ed il quarto. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per il relativo nuovo esame alla stregua dei principi tutti dettati in motivazione, e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 marzo 2019.

Il Consigliere estensore

Dott. Eduardo Campese



Il Presidente

Dott.ssa Maria Acierno

